

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo, ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. n.209/2005 e ss.mm.ii., relativo ai contratti assicurativi stipulati e da stipularsi da parte del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata secondo i termini, le modalità e le condizioni di seguito specificate, nonché in base alla normativa vigente in materia.

ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. Il servizio concerne la consulenza, l'analisi e la gestione dei rischi e delle polizze assicurative del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e comprende in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- 1) **analisi preliminare dei rischi** relativi all'attività dell'Ente e delle problematiche ad esso collegate e consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'Ente, da effettuarsi mediante l'analisi delle polizze esistenti;
- 2) **analisi delle polizze assicurative esistenti:** valutazione tecnico/economica delle coperture assicurative esistenti, evidenziando gli eventuali aspetti negativi e quelli migliorativi in base alle effettive e molteplici esigenze dei singoli Settori dell'Ente nonché del budget assicurativo annuale del Comune;
- 3) **assistenza nella valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare assicurabile;**
- 4) **redazione di una relazione** dettagliata, con periodicità almeno annuale, sulle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc.;
- 5) **effettuazione di indagini di mercato** per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere, costante monitoraggio della situazione assicurativa degli Enti, affinché la stessa acquisisca e conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi;
- 6) **assistenza tecnica** in tutte le fasi di preparazione e di svolgimento delle eventuali procedure per l'affidamento di servizi assicurativi, mediante consegna almeno 150 gg. prima della relativa scadenza contrattuale, di una relazione contenente il cronoprogramma per il loro affidamento, la descrizione analitica delle procedure, dei requisiti di ammissione e dei criteri di aggiudicazione;
- 7) **predisposizione dei capitolati** di polizza e degli schemi per l'indizione di procedure di scelta del contraente per l'assunzione delle polizze assicurative e consegna degli allegati necessari per l'attivazione delle procedure stesse;
- 8) **assistenza**, per gli aspetti attinenti alla materia assicurativa, in tutte le procedure di gara per la scelta dell'assicuratore in ordine alla valutazione delle coperture assicurative con riferimento all'economicità dei premi offerti dalle Compagnie ed alle eventuali rinegoziazioni, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Ente in tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
- 9) **assistenza** nell'esecuzione tecnica e nella gestione amministrativa dei contratti di assicurazione dell'Ente (a titolo esemplificativo variazioni, modifiche, appendici contrattuali, scambi di documenti e comunicazioni, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi nonché dei termini di prescrizione dei sinistri, ecc.) a seguito di procedure di gara, nonché di tutti i contratti in essere;
- 10) **gestione dei contratti assicurativi** con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- 11) **consulenza e assistenza** in ogni situazione avente carattere e rilievo assicurativo nell'ambito di contratti o convenzioni che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata dovesse stipulare con soggetti terzi per la regolamentazione di appalti, per la gestione di servizi e/o impianti e per l'uso, anche in via occasionale, di impianti, immobili e beni dell'ente nonché **verifica** della corrispondenza delle polizze, dai soggetti terzi stipulate, alle norme della convenzione e del contratto;
- 12) **gestione dei sinistri:**
 - a) **assistenza e gestione dei sinistri attivi e passivi** (anche in relazione a quelli pendenti alla data di affidamento del servizio) nelle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri, con le modalità confacenti ad ogni tipo di rischio, in collaborazione con il preposto Ufficio competente, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori;
 - b) **aggiornamento** costante sullo stato di avanzamento dei sinistri, fornendo all'ente la documentazione

- che nel corso della gestione dovesse acquisire per ciascuno di essi;
- c) **richiedere e rapportarsi** anche direttamente con gli uffici comunali incaricati della predisposizione e della raccolta di eventuale documentazione (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali, ecc.);
 - d) **inviare** sempre, per conoscenza, al competente ufficio dell'Ente, copia delle comunicazioni inviate ai danneggiati;
 - e) **trattazione diretta della pratica** con i periti incaricati dalla Compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della Compagnia;
 - f) **definizione dei termini di liquidazione** con la Compagnia e chiusura del sinistro nel minor tempo possibile;
 - g) **costante monitoraggio della situazione dei sinistri** aperti, chiusi e a riserva, impostando una corretta gestione del rapporto sinistri/premi con le compagnie assicuratrici e invio di un report riassuntivo semestrale sull'andamento dei sinistri;
 - h) **analisi delle eventuali eccezioni** mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di una eventuale replica;
 - i) **consulenza nell'analisi dei sinistri non risarciti** dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
 - j) **consulenza ed assistenza**, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia;
 - k) **verifica** della corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
 - l) **comunicazione per scritto** al competente ufficio e al terzo danneggiato delle cause ostative o di rigetto che impediscono l'accoglimento o la liquidazione in tutto o in parte della pretesa avanzata e la conseguente chiusura del procedimento amministrativo avviato;
 - m) **per i sinistri attivi**: cura e gestione delle pratiche di recupero danni al patrimonio rientranti nelle polizze stipulate dal Comune (anche in relazione a quelli pendenti alla data di affidamento del servizio), previa istruttoria e specifica richiesta del Comune; per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura dell'affidatario produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;
 - n) **confrontarsi con gli uffici comunali competenti** nella predisposizione di documentazione a comprova dei danni subiti dall'Ente (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, ecc.);
 - o) **valutazione dei sinistri non risarciti** dalle compagnie di assicurazione entro i termini di prescrizione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione;
- 13) **ulteriori attività richieste: eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi** previsti dall'offerta tecnica in sede di gara. A specificazione del contenuto del servizio che il Broker si incarica di espletare, dovrà comunque garantire le seguenti attività:
- a) invio al competente ufficio comunale degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere, con congruo anticipo; pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, che avverrà esclusivamente per il tramite del Broker; resta intesa a favore del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata la piena efficacia liberatoria:
 - anche in relazione a quanto previsto dall'art.1901 C.C. ("Mancato pagamento del premio"),
 - del pagamento così effettuato;
 - b) richiesta, con congruo anticipo, di comunicazione di ogni elemento variabile previsto delle varie polizze assicurative (ammontare retribuzioni corrisposte al personale dipendente, numero degli amministratori in carica, ecc.) in fase di regolazione del premio;
 - c) invio, con congruo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti, delle comunicazioni per la disdetta delle polizze assicurative in scadenza (ove previste contrattualmente);
 - d) copertura automatica dei rischi, previa autorizzazione scritta dell'Ente, anche precedentemente all'effettuazione del pagamento;
 - e) disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato a presenziare, qualora necessario, alle riunioni con il personale comunale allo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo dell'Ente e della sua razionale gestione tecnica nonché le caratteristiche peculiari delle polizze assicurative da stipulare ex novo tramite apposita gara;

f) il suddetto esperto dovrà essere reperibile telefonicamente e a mezzo e-mail in orario di ufficio;
L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime l'affidatario dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze del Comune, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà durata di anni cinque con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza.

Durante il periodo del contratto il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscono le prestazioni oggetto del servizio affidato.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata si riserva la facoltà di optare per la ripetizione del servizio per un ulteriore anno e alle medesime condizioni offerte: detta facoltà di opzione sarà eventualmente esercitata entro e non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto.

Inoltre l'Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di proroga tecnica del contratto, con una semplice richiesta, nelle more delle ordinarie procedure di individuazione del nuovo contraente, nell'eventualità in cui emerga per particolari circostanze l'impossibilità di concludere tali procedure entro il termine di scadenza dell'appalto in oggetto. Tale proroga tecnica sarà disposta dal Comune per un periodo massimo di 180 giorni o comunque per il tempo strettamente alla conclusione delle procedure finalizzate al nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art.120, comma 11 del D. Lgs. n.36/2023.

Qualora venga meno l'iscrizione dell'aggiudicatario nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del D. Lgs. n.209/2005, il Comune disporrà la decadenza dell'affidamento del servizio con decorrenza immediata

Dalla data di sottoscrizione del contratto il Broker dovrà assicurare la completa assistenza nella gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza del contratto sia per risoluzione anticipata o per esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, il Comune medesimo, qualora si renda necessario concludere delle procedure in corso per l'affidamento di servizi assicurativi o per altre esigenze non rinviabili di gestione di sinistri o di altre problematiche assicurative, si riserva la facoltà di optare per la proroga del rapporto contrattuale ai sensi dell'art.120, comma 10, del D. Lgs. n.36/2023, alle medesime condizioni vigenti, fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa Amministrazione e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data di intervenuta scadenza del contratto ovvero di cessazione per effetto di risoluzione o recesso.

ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE ATTUALI

I contratti assicurativi in corso, di seguito elencati, hanno un valore economico contrattuale, in termini di premio annuo, complessivamente di euro 62.860,21, come risulta dalla seguente tabella:

RAMO	NUMERO	COMPAGNIA	PREMIO ANNUO
LIBRO MATRICOLA	118860626	UNIPOLSAI GIULIANOVA DI DURANTE	8.436,00€
ALL-RISKS	M14392112	ITAS-AG. ASS.CO. DI MONTI E CO	18.826,00€
INFORTUNI SCUOLA	733387473	ALLIANZ LLOYD_AG. GIULIANOVA	4.400,18€
KASKO DIPENDENTI	G00195712	SPECIAL RISK UNDERWRITING SRL-DIV. GLOBAL ASSISTANCE	840,00€
RC PATRIMONIALE	LSM0000022411	LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUR.	4.600,00€
RCT/O	184277875	UNIPOLSAI GIULIANOVA DI DURANT	25.400,02€
TUTELA LEGALE	7402305028	D.A.S. SPA	358,01€

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di Brokeraggio di cui al presente capitolato d'appalto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

Il Broker potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione un compenso secondo quanto segue:

- a) Commissioni applicate sulle polizze RC/Auto e Kasko: 5% (cinque percento);
- b) Commissioni applicate sulle polizze diverse da RC/Auto e Kasko: 8% (dieci percento).

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, l'importo delle provvigioni, ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Il Broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel presente capitolato d'appalto, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quelle in cui interviene lo scioglimento medesimo.

ART. 6 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, il valore stimato del presente appalto è circa di € _____, calcolato applicando sul totale dei premi imponibili stimati le percentuali di commissione moltiplicato per la durata dell'affidamento comprensiva dell'eventuale ripetizione dei servizi e proroga contrattuale.

RAMO	NUMERO	COMPAGNIA	PREMIO ANNUO	PREMIO IMPONIBILE	PROVIGIONE
LIBRO MATRICOLA	118860626	UNIPOLSAI GIULIANOVA DI DURANTE	8.436,00€	6.668,69€	333,43 €
ALL-RISKS	M14392112	ITAS-AG. ASS.CO. DI MONTI E CO	18.826,00€	15.399,59€	1.231,97 €
INFORTUNI SCUOLA	733387473	ALLIANZ LLOYD_AG. GIULIANOVA	4.400,18€	4.292,86€	343,43 €
KASKO DIPENDENTI	G00195712	SPECIAL RISK UNDERWRITING SRL-DIV. GLOBAL ASSISTANCE	840,00€	740,05€	59,20 €
RC PATRIMONIALE	LSM0000022411	LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUR.	4.600,00€	3.762,78€	301,02 €
RCT/O	184277875	UNIPOLSAI GIULIANOVA DI DURANT	25.400,02€	20.777,11€	1.662,17 €
TUTELA LEGALE	7402305028	D.A.S. SPA	358,01€	318,04€	25,44 €

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in ordine a quanto disposto dall'art.26 del D. Lgs. n.81/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) poiché, valutate le attività oggetto d'appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi e gli oneri relativi risultano, pertanto, essere pari a zero.

ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente a mettere a disposizione copia delle polizze in corso e i dati disponibili.

La tempistica minima per alcune prestazioni previste dal precedente art.2 è la seguente:

Annuale entro il 31/12 di ciascun anno:

- 1) rapporto sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell'anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze, che dia indicazioni sull'analisi dei rischi e sui rimedi proposti, formulando il programma assicurativo dell'Ente.
- 2) Relazione contenente il rapporto premio/sinistri, con riferimento ad ogni polizza.

Semestrale: reports sull'andamento delle liquidazioni da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri

denunciati, distinti per polizza;

Entro il 180° giorno antecedente la scadenza delle polizze: consegna della proposta di capitolato accompagnata da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara.

Entro il 40° giorno antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi: segnalazione della scadenza stessa.

Entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta: risposta a quesiti e richieste di consulenza in materia assicurativa.

Almeno tre mesi prima della scadenza e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle polizze, l'eventuale proposta di disdetta o di modifica delle polizze in essere.

ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente titolare della polizza al Broker, che provvederà alla trasmissione degli stessi alle Compagnie di Assicurazione entro i tempi necessari a garantire all'Ente interessato la continuità della copertura assicurativa. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile, il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente, senza alcuna responsabilità per lo stesso.

Non saranno imputabili al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker. Il Broker si impegna a trasmettere all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

ART. 9 – ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL BROKER

1. Il Broker è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte di copertura di rischi assicurativi in ogni loro fase e ad assicurarne la completezza, con la diligenza richiesta per la specifica attività professionale svolta, adoperandosi per il raggiungimento degli scopi perseguiti dall'Ente ed assicurando la tutela degli interessi del medesimo. Il Comune è sollevato dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte.
2. Il Broker deve, inoltre, assicurare la massima trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno affidatarie dei contratti assicurativi con l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione di ciascun rapporto assicurativo.
3. Il Broker è contrattualmente responsabile nei confronti del Comune (art.1218 C.C.) per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni e attività professionali oggetto del presente Capitolato, imputabili allo stesso e/o ai suoi collaboratori a qualunque titolo, e dei quali danni sia chiamato a rispondere il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata che si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.
4. Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti a causa dell'attività svolta dal Broker in esecuzione del contratto in oggetto, per negligenza professionale, errori ed omissioni del Broker o comunque per qualsiasi inadempimento o ritardo di quest'ultimo che questi non provi essere dovuto a causa a lui non imputabile.
5. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e per i quali la Stazione Appaltante ha provveduto a stipula, modifica o integrazione.
6. Il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non esperisca azioni atte alla modifica di condizioni contrattuali che possano comportare responsabilità degli organi comunali competenti, dirigenti o funzionari incaricati del servizio.
7. A tal fine l'aggiudicazione del presente contratto richiede la preventiva produzione di polizza di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dal D. Lgs 209/2005 e successive modifiche, con un massimale che non potrà essere inferiore a 3.000.000,00. Il Broker è obbligato a mantenere in essere detta polizza o altra equivalente per tutto il periodo della durata del contratto col Comune.
8. Il Broker risponde altresì di eventuali danni arrecati alla Stazione Appaltante anche dopo la scadenza del contratto ove conseguenti ad inadempimenti e ritardi intervenuti durante l'esecuzione dello stesso.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Broker dovrà indicare:

- un responsabile del servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa a cui affidare

il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere, nonché le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dei competenti uffici comunali in caso di urgenza;

- un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo: il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Broker affidatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato. Il Broker affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le Leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti e/o funzionari a tale scopo autorizzati e incaricati dal Broker.

ART. 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

È fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.

In particolare il Broker deve:

- a) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- b) non divulgare le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata autorizza esclusivamente i trattamenti dei dati necessari per l'esecuzione del contratto in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 n.196.

Sarà stipulato, ai sensi del GDPR-Regolamento europeo n.679/2016, un apposito accordo inerente l'uso dei dati sensibili relativamente alla gestione dei sinistri attivi/passivi.

ART. 13 – DIVIETI

Al broker è espressamente vietato assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente, stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata senza un preventivo esplicito consenso.

E' fatto, altresì, divieto al Broker di sospendere di propria iniziativa il servizio, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per sette giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.

E' espressamente vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 14 – PREROGATIVE DELL'ENTE

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente:

- 1) l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti;
- 2) la facoltà di intraprendere rapporti con qualsivoglia Compagnia di assicurazione, a prescindere dal rapporto contrattuale con il Broker e dalla presenza della clausola di Brokeraggio nelle polizze stipulate dal Comune;
- 3) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker. In particolare, le proposte di capitolato predisposte dal Broker per l'espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente saranno valutate, dai competenti uffici comunali, da un punto di vista tecnico-economico;
- 4) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- 5) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali per l'appalto, nelle forme di legge, dei contratti assicurativi di cui necessita il Comune;

6) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

ART. 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art.3 della L. n.136/2010 e, in particolare, a:

- a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) registrare sui predetti conti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni del presente contratto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art.3 della L. n.136/2010;
- c) effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, che deve riportare il codice identificativo di gara, fatte salve le eccezioni di cui al comma 2 del citato articolo 3, per le quali è consentito l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
- d) comunicare al competente ufficio, entro sette giorni dall'accensione o, se successiva, dalla stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e) comunicare ogni eventuale successiva modifica dei dati trasmessi ai sensi del punto precedente.

In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto verrà risolto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

ART. 17 – PENALITÀ

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le obbligazioni previste nel contratto, nel presente capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica del Broker, il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta, con diffida ad adempiere, a mezzo posta elettronica certificata, assegnando al Broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del Broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini contrattualmente previsti.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata si riserva di procedere alla risoluzione del contratto in qualunque momento, a seguito di previa diffida ad adempiere, ed in caso di accertato grave inadempimento, qualora l'Aggiudicatario non vi ponga rimedio ovvero non fornisca idonee giustificazioni entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, e fatto salvo inoltre ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi ulteriori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. n.36/2023 e dalla normativa vigente in materia:

- 1) per inadempienze normative;
- 2) per inosservanza del presente Capitolato e dei suoi allegati;
- 3) in caso di non conformità del servizio alla proposta operativa presentata in sede di affidamento;
- 4) per inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;
- 5) per accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;
- 6) per accertate gravi irregolarità nei rapporti di lavoro;
- 7) per cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- 8) per inosservanza dell'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto sarà dichiarata con preavviso di quindici giorni da trasmettere tramite PEC. All'Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese ed i danni conseguenti. Si procederà altresì all'incameramento della cauzione prestata all'atto della firma del contratto. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Si darà luogo alla risoluzione del contratto nel caso e con le modalità disciplinate dall'art.1, comma 13, del D.L. n.95/2012, convertito in L. n.135/2012.

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti o

collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013, allegato alla documentazione di gara, e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata. È altresì a conoscenza che la violazione di quanto stabilito dal D.P.R. n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D. Lgs. n.165/2001) e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 19 – VARIANTI E MODIFICHE AL SERVIZIO

Sono ammesse unicamente le varianti di cui all'art.120 del D. Lgs. n.36/2023.

ART. 20. – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'Affidatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di legge e regolamenti. L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto. L'affidatario dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all'art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri". L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e dal Codice di Comportamento dell'Ente, può costituire causa di risoluzione del contratto e si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta previsti dai suddetti codici i quali, pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito dell'Ente.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Piove di Sacco e l'aggiudicatario in ordine all'esecuzione dell'appalto sarà competente a giudicare il Foro di Teramo. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese derivanti dalla stipula del contratto sono poste a carico dell'aggiudicatario.